

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3015 di mercoledì 30 gennaio 2013

La funzione del Security manager

Una proposta per la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro: l'obbligo di valutare il rischio Security e assegnare ai Security Manager compiti di gestione e controllo delle fonti di rischio.

L'ANMIL e il "rischio security"

Tutte le realtà aziendali sono esposte a rischi di security di diversa intensità e le potenziali minacce di security - di natura terroristica, criminale o politica che siano ? sono strettamente connesse alle vulnerabilità degli *assets* alle stesse riferibili.

I settori da tempo interessati da tali fenomeni sono peraltro numerosi: Trasporti (con particolare riferimento al trasporto merci pericolose); Vigilanza privata; Settore energetico (sia che si tratti di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane); Forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana); Raffinerie, centri olii per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate e, più in generale, gli obiettivi sensibili ai sensi dell'Allegato D, Sezione III art. 3.b.1 Decreto del Ministero dell'interno n. 269 del 2010.

Da un'attenta analisi avviata da diversi mesi dall'ANMIL è emersa la mancanza di un riferimento normativo testuale ? sebbene fosse opportuno ? per quegli eventi dolosi spesso correlati alle instabilità politico-istituzionali di determinati territori ovvero alla avversa ideologia che si consolida nei confronti di determinati settori produttivi o, ancor più, nei riguardi di singole imprese od operatori, che possono avere ripercussioni negative ? se non fatali ? sulla comunità aziendale e dei lavoratori oltre che sulla sicurezza pubblica.

L'insufficienza della risposta normativa

Questa tipologia di rischio sottovalutata o sostanzialmente non considerata dall'ordinamento giuridico in correlazione alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro avrebbe potuto infatti trovare posto nel D.lgs. n. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico Sicurezza). Tuttavia, sebbene così non è stato, vale la pena precisare che in esso sono state però poste le basi per un nuovo modello di valutazione e gestione dei rischi in cui l'area della *Security* delle persone e del territorio potrà essere progressivamente compresa negli obblighi di valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, attraverso l'inclusione nei cosiddetti "rischi particolari", espressamente citati nell'art. 28 del Testo Unico sicurezza.

Invero da tempo le realtà produttive più avanzate e responsabili hanno codificato piani di gestione del rischio *Security* basati su un protocollo operativo-gestionale che ha provveduto quanto meno ad assolvere alcune fondamentali attività:

1. Censire, con l'ausilio di esperti della materia, i lavoratori per i quali può porsi il rischio di atti terroristici contro la persona.
2. Valutare il rischio secondo criteri di ragionevolezza per evitare di suscitare allarmi ingiustificati, tenendo però conto della evoluzione del rischio terroristico.
3. Informare e formare i lavoratori censiti delle condotte prudenziali cui attenersi e delle tecniche utilizzate dai terroristi, anche tramite l'ausilio delle prefetture e delle Forze di Polizia.
4. Sollecitare i lavoratori all'immediata segnalazione di ogni anomalia riscontrata che possa indurre a ritenere la sussistenza di un rischio concreto all'interno e all'esterno del gruppo di lavoro.

La proposta ANMIL

Alla luce di questa analisi è risultata l'esigenza di prevedere l'individuazione di linee direttive per una evoluzione normativa che, da una parte, dia certezza alla valutazione del rischio *Security* nel contesto degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro, dall'altra conferisca maggiore dignità professionale alla figura del *Security Manager*, nell'ottica di qualificare le aziende più virtuose (per standard adottati) dei settori interessati e che offrono una più adeguata e puntuale tutela ai lavoratori preposti e a quelli dei comparti più sensibili.

I versanti di azione sono due: *in primis* il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ex art. 27 D.lgs. n. 81/2008; in secondo luogo le proposte di legge C. 1934 e abb. approvate dalla Camera il 28 marzo 2012, recanti la disciplina delle professioni non regolamentate, al fine di coniugare le esigenze di qualificazione per la sicurezza delle imprese appartenenti ai settori esposti al rischio *Security* con le esigenze di qualificazione del professionista *Security Manager*, quale garante nella organizzazione aziendale - esposta ai relativi rischi - della gestione degli adempimenti correlati alla *Security*.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0007] ?#>

A dare concretezza a tutto ciò è volto il progetto cui ANMIL vuole dare vita con il supporto scientifico di ANMIL Sicurezza nell'ottica di giungere ad una proposta normativa che dia riconoscimento alle predette esigenze, sulla base di una ricognizione dei fenomeni di rischio e delle problematiche giuridiche alle stesse sottese.

La proposta normativa di Maria Giovannone, direttore scientifico anmil sicurezza

In tale contesto una proposta normativa di coordinamento dovrebbe prevedere, nell'ambito dei lavori della Commissione Consultiva Permanente sopra citata, la inclusione dei settori più esposti ai rischi *Security* nell'elenco aperto di settori già elaborato dalla stessa.

Parallelamente, oltre a criteri di qualificazione generali e comuni a tutti i settori, andrebbero articolati criteri specifici di qualificazione per i settori esposti al rischio *Security* che prevedano quanto meno i seguenti passaggi:

? Garantire che siano adottate ed efficacemente attuate procedure di lavoro che contemplino la valutazione del rischio *security* nel DVR.

? Garantire che siano adottate ed efficacemente attuate procedure di lavoro che contemplino la integrazione dei percorsi di formazione, informazione e addestramento di tutti i lavoratori, attraverso l'ausilio del *Security Manager*, dotato dei requisiti di cui alla norma UNI 10459.

? Garantire l'adozione di modelli organizzativi ex art. 30 D.lgs. n. 81/2008 che contemplino la mappatura del rischio *security*.

? Garantire la certificazione dei contratti di trasporto, appalto e subappalto.

? Garantire il possesso da parte del *Security Manager* dei requisiti professionali di cui alla norma UNI 10459.

Gli Abstract dei relatori:

[Intervento Pres. Bettoni](#)

[Intervento Dott. Saccone](#)


[Intervento Avv. Fantini](#)

[Intervento Dott. Toselli](#)

[Intervento Avv. Pacifico](#)

[Intervento Avv. Giovannone](#)

Fonte: Anmil.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it